

ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL PROVINCIALE DI CATANIA

STATUTO

Titolo 1°

- Art 1 costituzione e denominazione
- Art 2 soci di diritto
- Art 3 soci
- Art 4 durata
- Art 5 scopi e attività

Titolo 2°

- Art 6 dei volontari e delle attività di volontariato
- Art 7 dei volontari e delle persone retribuite

Titolo 3°

- Art 8 organi sociali
- Art 9 assemblea provinciale dei soci
- Art 10 comitato esecutivo
- Art 11 presidente
- Art 12 vice presidente
- Art 13 segretario
- Art 14 organo di controllo
- Art 15 revisore unico
- Art 16 collegio dei probiviri

Titolo 4°

- Art 17 patrimonio sociale
- Art 18 esercizio finanziario

Titolo 5°

- Art 19 validità delle deliberazioni e processi verbali
- Art 19 bis scioglimento e devoluzione del patrimonio
- Art 20 disposizioni relative al tesseramento
- Art 21 disposizioni finali e transitorie
- Art 22 norme di rinvio



7 5 7 4 2 6

TITOLO 1°

ART. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'ASSOCIAZIONE LAVORATORI STRANIERI MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S., anche denominata per brevità ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S. Essa è un'associazione di carattere provinciale, con sede in Catania promossa e realizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori della regione Siciliana e nelle sue attività opera in totale conformità ai principi e agli indirizzi del movimento promotore, in accordo con le linee guida apportate dagli Organi del MCL per i propri servizi, rafforzando il rapporto associativo nell'ottica generale e con l'obiettivo di realizzare un forte coordinamento con l'MCL e con tutti gli altri Servizi per il raggiungimento degli scopi associativi. Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti. L'acronimo A.P.S. sarà obbligatorio e potrà essere inserito nella denominazione sociale e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività d'interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'ordinamento interno e le norme sul suo funzionamento osservano i principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, prevedendo l'elettività delle cariche associative.

2. L'ALS MCL provinciale opera in piena autonomia organizzativa e patrimoniale, ha rappresentanza legale, è regolata dai propri statuti e regolamenti, nel rispetto dei principi dello Statuto dell'ALS nazionale. Le eventuali norme in contrasto sono nulle e, nelle more, si applicano quelle dello Statuto nazionale. La competenza a dirimere eventuali contrasti e/o violazioni è del Collegio nazionale dei Proibiviri. Gli organismi dell'ALS MCL provinciale, si raccordano con quelli del MCL provinciale, nella reciproca autonomia associativa, per individuare strategie e politiche unitarie, secondo le linee d'indirizzo deliberate da MCL provinciale, al fine di vedere affermata nella realtà la solidarietà fra i lavoratori di ogni appartenenza sociale e l'abbattimento di ogni iniqua discriminazione tra popoli, etnie e fedi religiose.

ART. 2 SOCI DI DIRITTO

1. È socio di diritto l'unione provinciale di MCL.

ART. 3 SOCI

1. È possibile l'adesione all'ALS MCL di organizzazioni, associazioni, fondazioni ed enti operanti a livello nazionale o provinciale nel settore immigrazione che manifestano la volontà di associarsi, che ne condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano per la loro realizzazione. Rimane inteso che, qualora l'adesione dovesse essere deliberata dai competenti organi, rimane l'obbligo per i singoli associati di aderire personalmente all'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che condividono lo scopo associativo e rispettano lo statuto, possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche senza scopo di lucro o economico. L'adesione è a tempo indeterminato, salvo l'eventuale recesso o l'esclusione. L'ammissione degli aspiranti soci è deliberata dal Comitato Esecutivo territorialmente competente. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale determinata dal Comitato Esecutivo nazionale, salvo eventuali aggiunte deliberate dai Comitati Esecutivi territoriali. I soci hanno diritto a ricevere la tessera nazionale dell'Associazione che ne attesta l'adesione. Ogni associato ha diritto di voto in assemblea su tutte le materie poste sull'ordine del giorno. L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Comitato Esecutivo territorialmente competente, per:

- Mancato versamento della quota associativa;
- Grave e reiterata inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- Attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, danneggiamenti materiali e morali.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso entro 30 giorni da tale comunicazione. Il provvedimento di esclusione va notificato tempestivamente all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Avverso il provvedimento di esclusione può essere presentato ricorso al Collegio dei Proibiviri territorialmente competente. Nei casi d'inerzia tra Comitati Esecutivi territorialmente

5 50 17 8 06 60

competenti, sono tenuti a intervenire, con le stesse procedure, i Comitati Esecutivi regionali o il Comitato Esecutivo nazionale. L'esclusione per morosità comporta l'obbligo per il socio escluso del versamento delle quote dovute fino al provvedimento di esclusione, oltre al soddisfacimento di ogni obbligazione dallo stesso assunta, nella qualità di socio. Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al comitato esecutivo e presso l'indirizzo della sede legale dell'associazione entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai già menzionati libri potrà avvenire con le seguenti modalità: in presenza di un membro del comitato esecutivo e di un membro del collegio dei revisori. Il libro dell'organo di controllo sarà richiesto all'organo di controllo stesso.

ART. 4 DURATA

L'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA ha durata illimitata, promuove iniziative di solidarietà sociale e, non persegue finalità di lucro, neanche in forma indiretta e per lo svolgimento delle sue attività, si avvale di prestazioni personali e volontarie. Il presente statuto rispetta tutti i vincoli, propri di un'organizzazione di volontariato, previsti dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 per il riconoscimento delle onlus e dalla legge 383 del 7 dicembre 2000 sull'associazionismo di promozione sociale, dal d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

ART. 5 SCOPI E ATTIVITA'

1. L'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S. è una associazione educativa e sociale che promuove solidarietà e responsabilità, per costruire e favorire con ogni mezzo il pieno inserimento degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie, la convivenza e la cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, della non violenza, nella salvaguardia del creato, concorrendo alla soluzione dei grandi problemi relativi al rapporto tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati. L'Associazione potrà svolgere la propria attività mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito delle strutture pubbliche o con queste convenzionate, e avvalersi di prestazioni di lavoro subordinato e/o autonomo, anche ricorrendo a propri associati nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. L'associazione, per meglio perseguire le proprie finalità, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti pubblici e privati, chiedere contributi ed erogazioni agli stessi Enti e istituire ogni forma di collaborazione utile ai fini sociali. Le attività dell'ALS MCL provinciali sono orientate alla crescita di una coscienza di fratellanza e amicizia tra i popoli, l'associazione intende combattere il razzismo, la xenofobia e l'emarginazione attraverso l'interazione dei gruppi sociali diversi, contribuendo a creare una società aperta alle diversità di un mondo sempre più multietnico, multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità storiche, culturali e religiose di ognuno.

2. L'Associazione svolge le seguenti attività a servizio dei cittadini stranieri immigrati in Italia:

- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri per fini sociali e culturali;
- assistenza legale per la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati e degli stranieri in genere, a partire dai rifugiati e dai richiedenti asilo;
- servizi di consulenza, informazione, corsi di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative di immigrati o di immigrati e italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali per soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela di donne e minori, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee al fine di garantire le esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere rapporti e collaborazioni con enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative; all'uopo si avvale dei servizi del patronato SIAS e del centro di assistenza fiscale CAF-MCL s.r.l., previa la sottoscrizione di apposite convenzioni;
- promuovere congressi, convegni, studi, ricerche, dibattiti e seminari;



- pubblicazioni specifiche ed attività informative a carattere nazionale;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri;
- promuovere interventi e strutture di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
- Editare pubblicazioni a stampa, audiovisive e multimediali, utilizzando anche canali e reti telematiche, eventualmente anche beneficiando dei contributi previsti da leggi dello Stato o delle Regioni.

Le attività sopra elencate sono svolte in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano l'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S., e sono principalmente rivolte agli associati e ai loro familiari. Oltre alle attività elencate, svolte in via principale, l'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S., potrà svolgere attività accessorie diverse, definibili secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Di queste ultime si rimette la puntuale elencazione per opera dell'Assemblea sulla base dei regolamenti e delle norme al riguardo. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale, a servizio dei cittadini stranieri immigrati in Italia, secondo quanto disposto nell'art. 5 del D.Lgs 117 del 2017 di seguito elencate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- q) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo;
- s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,

SS P B DG Ae

art. 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati delle persone aderenti agli enti associati.

TITOLO 2°

ART. 6 DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'associazione deve inoltre assicurarsi i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività passata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione svolge la propria attività d'interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO 3°

ART. 8 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea provinciale dei soci;
- il comitato esecutivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sono elettive.

ART. 9 ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI SOCI

1. L'assemblea provinciale dei soci è l'organo deliberante dell'associazione ed è costituita da 5 rappresentanti del Movimento Cristiano Lavoratori e da un rappresentante per ciascuna delle strutture aderenti secondo l'art. 3, e comunque da tutti i soci iscritti all'associazione, in regola con il pagamento delle quote di adesione annuali e non esclusi ex art. 3 commi 2 e 6 del presente statuto. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile perché compatibile. L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, 3 volte l'anno, con un preavviso di 10 giorni, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatorio o ritenuta

25 59 A B C D E

opportuna). Può riunirsi in via straordinaria su richiesta del comitato esecutivo, di un terzo degli associati, oppure del collegio dei sindaci. La richiesta deve essere inviata al presidente, che convoca l'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- Eleggere e revoca i membri del comitato esecutivo, del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- Deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- Approvare le norme per il funzionamento dell'associazione fissate dal Comitato Esecutivo e le loro eventuali variazioni;
- Approvare il programma di attività proposto dal comitato esecutivo;
- Approvare il bilancio preventivo;
- Approvare il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- Deliberare entro il 30 giugno di ogni anno sul consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre sul bilancio di previsione dell'anno successivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Delibera sulla devoluzione del suo patrimonio.
- Determinare la quota di adesione annuale che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno;

3. Spetta inoltre all'assemblea straordinaria:

- Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per tali modifiche occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito per lettera raccomandata o anche a mezzo fax nonché solo via e-mail almeno sette giorni prima della data fissata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati. Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata per telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati. Nella convocazione deve essere indicato:

- Il luogo, l'ora e il giorno della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione;
- L'elenco degli argomenti da trattare.

In prima convocazione è valida se è presente la metà più uno dei componenti dell'assemblea stessa. In seconda convocazione è regolarmente valida qualunque sia il numero dei presenti. Ogni associato ha diritto a un voto esercitato anche mediante delega. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Entro il 31 maggio di ciascun anno il comitato esecutivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal comitato esecutivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il comitato esecutivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

ART. 10 COMITATO ESECUTIVO

1. Il comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S.. Esso viene eletto dall'assemblea provinciale, è composto da membri eletti dall'assemblea nel numero da essa stabilito. Del comitato esecutivo fa parte di diritto il responsabile della consulta regionale degli immigrati, ove presente. La maggioranza dei componenti è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. I componenti del comitato esecutivo

R S D A A be

rano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono invocate dal presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito per lettera raccomandata o anche a mezzo EMAIL E/O PEC almeno sette giorni prima della data fissata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra fissati; nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione a mezzo e-mail o pec. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei componenti, in tal caso il presidente deve provvedere entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il comitato ha i seguenti compiti:

- Elegge il presidente, il vice presidente e il segretario;
- Elegge il responsabile della consulta degli immigrati che farà parte di diritto;
- Fissa le norme per il funzionamento dell'associazione;
- Propone modifiche di norme statutarie per sopravvenute disposizioni di legge;
- Determina la quota di adesione annuale che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno;
- Predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Determina il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati da presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 11 PRESIDENTE

1. Il presidente dell'ALS MCL provinciale, che è presidente dell'assemblea e del comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S. nei confronti delle pubbliche istituzioni nonché di fronte a terzi e sta in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea provinciale dei soci. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Nel caso di assenza, d'impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 12 VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato Esecutivo e resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, svolge le funzioni di questo.

ART. 13 SEGRETARIO

1. È nominato dal comitato esecutivo e coadiuva il presidente per gli aspetti organizzativi dell'Associazione. Provvede a redigere i verbali delle riunioni degli organi collegiali e a tenere aggiornati i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo che trascrive sugli appositi libri. Provvede al disbrigo della corrispondenza. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

La vigilanza sull'osservanza della legge e del presente statuto con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento è affidata ad un organo di controllo. L'organo di controllo a livello nazionale, regionale e provinciale, dovrà essere di tipo collegiale. Esso vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione dei conti dovrà essere affidata ad un Revisore legale dei

[Handwritten signatures and initials]

Conti, scelto fra i soggetti iscritti nell'apposito registro, in alternativa alla nomina del revisore legale dei Conti e sempre nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 co 1, la revisione legale potrà essere affidata all'organo di controllo ma solo nel caso in cui tutti i componenti risultassero iscritti nel relativo albo. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e dovranno essere scelti, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, nel caso in cui l'organo sia collegiale, il già menzionato requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con altre cariche sociali del medesimo livello associativo. L'elezione sia dei componenti dell'Organo di Controllo che del Revisore spetta all'assemblea, salvo delega della stessa al comitato esecutivo. L'organo di controllo comunica ai vari comitati esecutivi di competenza, eventuali osservazioni o suggerimenti, delle riunioni è redatto verbale, regolarmente trascritto in un corretto registro, tenuto a cura dell'organo stesso.

ART. 15 REVISORE UNICO

Il revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore dei conti resta in carica per la durata del comitato esecutivo ed è rieleggibile. Il revisore dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri dell'ALS MCL A.P.S. E.T.S. è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Il collegio elegge nel suo interno il Presidente che coordina i lavori e provvede alla sua convocazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, salvo l'osservanza del contraddittorio, sulle questioni relative alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto. I ricorsi vanno presentati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso. Per i conflitti interni alle ALS MCL A.P.S. E.T.S. regionali, provinciali o territoriali, sono competenti in prima istanza i Collegi regionali dei Probiviri delle ALS MCL, contro cui è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio nazionale dei Probiviri. Ha, inoltre, competenza a pronunciarsi sul contrasto con lo statuto nazionale di norme contenute negli statuti dei soci di diritto di cui all'art. 3 comma 2. Il Collegio dei Probiviri emette lodi che hanno immediato valore esecutivo e tutti gli organi dell'Ente sono tenuti a darvi applicazione. Spetta al Presidente trasmettere le decisioni del collegio alle parti interessate e agli altri organi tenuti ad applicarle.

TITOLO 4°

ART. 17 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S. è costituito:

- Dalle quote annuali degli associati la cui misura è determinata dall'assemblea provinciale dei soci;
- da contributi degli associati, introiti, donazioni, erogazioni, lasciti comunque pervenuti, da tutti i beni mobili e immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa e ovunque siano dislocati e da eventuali proventi di altre attività economiche.

L'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

[Handwritten signatures and initials]

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, nonché operazioni di fundraising;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione di promozione sociale ed ente del terzo settore.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
4. Gli associati non potranno mai vantare la partecipazione al patrimonio né durante né dopo lo scioglimento del rapporto associativo, quale che ne sia la causa. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà esclusivamente destinato ad altri E.T.S. aventi, finalità e natura analoghe all' ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S. L'individuazione di questi ultimi è demandata all'assemblea. La devoluzione sarà efficace solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Ufficio della P.A. cui sarà demandato dalle norme al momento in vigore, il relativo compito, di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere assunte dagli organi competenti, a favore di attività nell'ambito delle finalità statutarie. L'uso del nome e del logo dell'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S. deve essere autorizzato dal Comitato Esecutivo ad ogni livello di responsabilità. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'ALS MCL PROVINCIALE DI CATANIA A.P.S., ai vari livelli, redige il bilancio di esercizio nella forma: a. del rendiconto finanziario per cassa, ove ricorrano i requisiti dimensionali di all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 117/2017. dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, della relazione di missione; al verificarsi dei presupposti indicati dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, è redatto e approvato dagli organi competenti il bilancio sociale entro il termine di deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno devono essere redatti a cura del segretario, i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione del comitato esecutivo e successivamente dell'assemblea dei soci a maggioranza dei voti. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO 5°

ART. 19 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E PROCESSI VERBALI

Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi dell'ALS A.P.S. E.T.S. ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale da approvarsi nella seduta successiva, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante. Gli stessi andranno trascritti dal segretario sui libri sociali istituiti. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione. La riunione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima sia di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. Le adunanze saranno considerate comunque valide nel caso siano tenute in video conferenza purché sia garantita la possibilità di identificare i partecipanti, visionare i documenti ed esprimere il voto, in questi casi l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Per la validità delle delibere degli organi aventi natura collegiale in via ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere straordinarie volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza

[Handwritten signatures and initials]

dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. I libri sociali obbligatori sono:

- libro dei soci
- libro delle adunanze dell'Assemblea
- libro delle adunanze del Comitato Esecutivo
- libri delle adunanze di tutti gli organi sociali a ogni livello di rappresentanza.

E' diritto degli associati, formalmente iscritti all'ALS MCL A.P.S. e E.T.S. ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, chiedere di poter esaminare i libri sociali, nel qual caso la richiesta dovrà essere presentata in forma scritta alla relativa Assemblea, la quale esprimerà parere scritto nei successivi 30 giorni. L'accesso ai predetti libri avverrà nella sede, dove sono tenuti i libri sociali.

ART. 19 BIS SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO 4°

ART. 20 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TESSERAMENTO

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'associazione può essere sciolta unicamente dall'assemblea regionale dei soci e deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri. Talune disposizioni richiamate nel presente Statuto si applicheranno e produrranno effetti solo alla definitiva istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, nel periodo transitorio continueranno a essere applicate le norme statutarie già presenti.

ART. 22 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Catania 07/08/2024

[Handwritten signatures and initials]